



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento di esecuzione dell'art. 18 della legge 11/02/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la progettazione)

Adottato con delibera della Giunta Provinciale:

Aggiornato con delibera della Giunta Provinciale:

Aggiornato con delibera della Giunta Provinciale:

n. 672/24 del 15/06/2005

n. 765/24 del 01/10/2008

n. 853/39 del 13/10/2010

INDICE

- 1. DISPOSIZIONI GENERALI**
- 2. RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI**
- 3. RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 18 C2**
- 4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI**
- 5. PENALI PER INADEMPIMENTI**
- 6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Le presenti disposizioni stabiliscono il riparto delle somme destinate ad incentivare l'attività del personale provinciale incaricato della redazione di progetti, dei piani di sicurezza, della direzione e del collaudo dei lavori, anche concernenti beni culturali, nonché della redazione di atti di pianificazione, da realizzarsi ai sensi della L.109/94 e D.Leg.vo 30/04.
- 2) L'Amministrazione con il presente Regolamento intende valorizzare e coinvolgere tutte le professionalità tecniche e specialistiche anche amministrative presenti nel proprio organico ai fini della realizzazione dei propri programmi di opere pubbliche e atti di pianificazione.
- 3) Per l'applicazione delle presenti disposizioni, le attività di cui al comma 1 devono essere svolte da personale avente un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con l'Amministrazione provinciale e riguardare lavori pubblici ed atti di pianificazione la cui realizzazione è di competenza dell'Amministrazione stessa, anche per effetto di appositi atti di delega.
- 4) Il personale di cui al comma 3 è quello con contratto di lavoro sia a tempo pieno sia a tempo parziale con prestazione lavorativa almeno del 50% del tempo pieno.
- 5) Il progettista dell'ultima fase di progettazione approvata sarà consultato nella fase successiva di progettazione e/o esecuzione, posta in essere da diverso soggetto, ove si renda necessaria una modifica sostanziale dell'architettura del progetto.
- 6) Gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, dei dipendenti che ricoprono i ruoli citati negli articoli 17 e 18 della L. 109/94 e s.m.i., sono a carico dell'Amministrazione, e sono computati nel piano finanziario dell'opera pubblica da realizzare o dell'atto di pianificazione affidato.

2. RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 18 C.1

- 1) Per ciascun intervento inserito negli atti di programmazione annuale e pluriennale, anche se di importo inferiore a 100.000,00 Euro, deve essere ripartita tra i soggetti destinatari degli incentivi una somma, sino ad un massimo del 2 per cento dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro calcolato al netto dell'I.V.A. e, comunque, al netto delle somme a disposizione.
- 2) La somma di cui al comma 1), di seguito denominata "somma liquidabile", nel caso di redazione di progetti di variante e/o suppletivi, sarà calcolata sull'importo dei lavori oggetto di variazione e/o maggiorazione, con esclusione delle perizie di variante e/o suppletive conseguenti ad errori progettuali. Le modifiche che ai sensi della normativa vigente non costituiscono varianti, non danno luogo ad erogazioni di incentivo né a modifiche o integrazioni degli incentivi precedentemente preventivati.

- 3) La somma liquidabile è determinata tenendo conto della complessità, dell'entità, della tipologia dell'opera, nonché dei soggetti interessati e delle fasi operative, secondo le successive tabelle A), B), C), C').
- 4) La tab. A) da utilizzare per determinare la somma complessiva liquidabile al netto di eventuali varianti, rispetto all'accantonamento del 2%, tiene conto dell'importo delle opere e della tipologia delle stesse, raggruppate in tre categorie:

I: Lavori urgenti e di somma urgenza segnalati al Dirigente del Programma; lavori di manutenzione ordinaria per i quali sono stati predisposti gli elaborati progettuali necessari e siano stati verificati gli studi di fattibilità contenenti la stima sommaria dei lavori;

II: Lavori di manutenzione straordinaria; restauri di modesta entità; sondaggi anche archeologici; verde pubblico; opere di difesa, protezione ambientale e di idraulica;

III: nuove opere, compresi gli ampliamenti e i completamenti; opere di particolare complessità; gallerie stradali; restauri di edifici monumentali che non rientrino nella categoria precedente; complessi archeologici; strutture speciali.

Tab. A) RIPARTIZIONE DEL FONDO PER ENTITA', COMPLESSITA' E TIPOLOGIA DELL'OPERA

Importo in EURO/DSP	I	II	III
Sino a 250.000,00 EURO	1,80 %	1,90 %	2,00%
Da 250.001,00 a 2.000.000,00 EURO	1,70 %	1,80%	2,00%
Da 2.000.001,00 EURO a < 5.000.000,00 EURO	1,60 %	1,70 %	1,80%
> 5.000.000,00 EURO	1,50 %	1,60 %	1,70%

- 5) Per quanto attiene le attività affidate nel periodo compreso tra il 23-05-1999 ed il 31-12-2003, la somma complessiva liquidabile per ciascuna di esse è pari alla percentuale massima dell'1,5% dell'importo a base d'asta della singola opera.
- 6) La somma complessiva liquidabile, così come definita nei precedenti punti 2 e 3 sarà ripartita, nei limiti riportati nella tabella B, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, e che siano effettivamente impegnate nella realizzazione della singola opera o lavoro di cui trattasi. La somma delle percentuali attribuite in base alla seguente tabella B non potrà in nessun caso superare il 100%.

Tab. B) CRITERI DI RIPARTIZIONE PER PROFESSIONALITA'	
RuP	10% - 14%
(RuP per appalto concorso o progettazione esterna)	25%
Ufficio di supporto al RuP	3%
Progettista	21%
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione	5%
Collaboratori alla progettazione che sottoscrivono gli elaborati	14%
Direttore Lavori	da 16% a 20%
Ufficio Direzione Lavori	10%
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	7%
(D.L., Ufficio D. L. e C.Sicurezza per appalto concorso)	45%
Collaudatore	10%
(Collaudatore in corso d'opera)	14%
(Commissione di collaudo)	14%
(C. R. E.)	6%

7) Le forbici che riguardano il RuP ed il D.L. sono definite in base alle diverse forme che può assumere il collaudo dei lavori o delle opere e precisamente:

- | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|------|-----|----------|-----|
| a) nei casi previsti in cui sia sufficiente il C.R.E. → | <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Rup</td><td style="text-align: right;">14%</td></tr> <tr><td>D.L.</td><td style="text-align: right;">20%</td></tr> <tr><td>C.R.E.</td><td style="text-align: right;">6%</td></tr> </table> | Rup | 14% | D.L. | 20% | C.R.E. | 6% |
| Rup | 14% | | | | | | |
| D.L. | 20% | | | | | | |
| C.R.E. | 6% | | | | | | |
| b) nei casi previsti di collaudo a fine opera → | <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Rup</td><td style="text-align: right;">12%</td></tr> <tr><td>D.L.</td><td style="text-align: right;">18%</td></tr> <tr><td>Collaudo</td><td style="text-align: right;">10%</td></tr> </table> | Rup | 12% | D.L. | 18% | Collaudo | 10% |
| Rup | 12% | | | | | | |
| D.L. | 18% | | | | | | |
| Collaudo | 10% | | | | | | |
| c) nei casi in cui sia prevista la commissione di collaudo o di collaudatore in corso d'opera → | <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Rup</td><td style="text-align: right;">10%</td></tr> <tr><td>D.L.</td><td style="text-align: right;">16%</td></tr> <tr><td>Collaudo</td><td style="text-align: right;">14%</td></tr> </table> | Rup | 10% | D.L. | 16% | Collaudo | 14% |
| Rup | 10% | | | | | | |
| D.L. | 16% | | | | | | |
| Collaudo | 14% | | | | | | |

- 8) Ove si renda necessario procedere a ripartizione differenziata per le diverse fasi progettuali si farà riferimento alla seguente tabella C, in cui le percentuali sono comprensive di tutte le figure professionali impiegate per la progettazione:

TAB. C) CRITERI DI RIPARTIZIONE PER FASI DELLA PROGETTAZIONE	
FASE PROGETTUALE	% di pertinenza
Studi di fattibilità e Progetto preliminare	20%
Progetto Preliminare per Appalto Concorso In caso di appalto concorso, non è prevista successiva attività di progettazione (definitivo ed esecutivo) all'interno dell'Amministrazione	25%
Progetto Definitivo	40%
Progetto Esecutivo	40%

- 9) Ove si renda necessario procedere a ripartizione differenziata per le diverse fasi le quote relative al RuP e al suo Ufficio di supporto, saranno ripartite con riferimento alla seguente tabella C':

TAB. C' CRITERI DI RIPARTIZIONE PER FASI DEGLI INCENTIVI AL RuP E UFFICIO DI SUPPORTO	
FASE	% di RIPARTIZIONE
Studi di fattibilità e Documento Preliminare alla Progettazione	20%
Progettazione e affidamento dei lavori	30 %
Esecuzione dei lavori	30%
Collaudo e rendicontazione finale	20%

- 10) La proposta di attribuzione degli incentivi, nel rispetto dei limiti previsti dalle precedenti tabelle A, B, C e C', è di competenza esclusiva del RuP, sia in fase preventiva, nell'indicare le professionalità necessarie al gruppo di lavoro, sia in fase di liquidazione finale, sulla base degli atti di affidamento degli incarichi e dell'effettiva partecipazione dei soggetti impiegati.

11) Per i casi di realizzazione di opere pubbliche in concessione di cui agli artt. 142 – 160 bis del Dlgs 163/06, ivi comprese le procedure di Finanza di Progetto, ferma restando la precedente tabella A di cui al precedente punto 4), la somma complessiva liquidabile sarà ripartita, nei limiti riportati nella seguente Tabella B', tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, e che siano effettivamente impegnate nella realizzazione della singola opera o lavoro di cui trattasi. La somma delle percentuali attribuite in base alla seguente tabella B' non potrà in nessun caso superare il 100%.

Tab. B' CRITERI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER OPERE PUBBLICHE IN CONCESSIONE	
RuP	25 % - 45%
Ufficio di supporto al RuP	3% - 10%
Progettista e suoi collaboratori	10% - 15%
Organo di Alta Vigilanza (ove previsto)	10% - 20%
Collaudatore in corso d'opera o Commissione di collaudo	14%

Ove si renda necessario procedere a ripartizione differenziata per le diverse fasi, le quote relative al RuP e al suo Ufficio di supporto, saranno ripartite con riferimento alla seguente tabella C'' :

Tab. C'' CRITERI DI RIPARTIZIONE PER FASI DEGLI INCENTIVI AL RuP E UFFICIO DI SUPPORTO	
FASE	% di RIPARTIZIONE
Documento Preliminare alla Progettazione, Studio di fattibilità, eventuale Progetto preliminare ed affidamento lavori	35% - 45%
Controllo e validazione della progettazione redatta dal Concessionario	5% - 15%
Esecuzione dei lavori	30%
Collaudo e rendicontazione finale	20%

Le quote percentuali all'interno delle forbici presenti nelle sopra riportate tabelle B' e C'' saranno individuate dal RuP, caso per caso, in funzione delle professionalità impiegate e della complessità delle attività svolte.

In particolare si precisa che:

- Per le concessioni di cui all'art.152 del Codice dei contratti (Finanza di progetto) la progettazione interna è limitata allo Studio di fattibilità;
- Per le concessioni di cui all'art.142 del Codice dei contratti è necessario redigere all'interno dell'Amministrazione anche la progettazione preliminare;
- L'Organo di Alta Vigilanza, come precisato nella Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n.2 dell'11 marzo 2010, è nominato solo nel caso di opere di notevole complessità tecnica ed economica, come certificata dal RuP.

3. RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI EX ART. 18 C.2

1. Le somme destinate all'incentivazione degli atti di pianificazione, di cui al comma 2 dell'art.18 L.109/94, pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, sono impegnate su autonome risorse di bilancio. Le varianti ai Piani urbanistici connessi all'esecuzione di singole opere troveranno capienza nel quadro economico dell'opera stessa.
2. Per atti di pianificazione si intendono quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, il cui contenuto attiene a discipline urbanistiche o che, comunque, abbiano ad oggetto l'assetto, la salvaguardia e le trasformazioni del territorio, quali, a titolo puramente esemplificativo il Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.), i Piani stralcio attuativi del P.T.P.G., i Piani urbanistici e le loro varianti anche parziali, i Regolamenti Edilizi, i Piani d'area, i Piani di assetto dei parchi e delle riserve naturali ed i relativi regolamenti, i Piani di settore (infrastrutturali, della mobilità, dell'edilizia scolastica, etc.), i Piani di sviluppo etc.
3. Per ogni atto di pianificazione viene definito un programma di lavoro sul quale calcolare in via preventiva la tariffa professionale al netto delle spese e degli altri oneri di legge sulla quale è quantificato il 30%. Detta tariffa si determina sulla base dei parametri stabiliti dalla tariffa urbanistica in vigore al momento dell'incarico, tenuto conto della entità dell'atto di pianificazione rispetto al territorio provinciale, della complessità dell'atto, delle tariffe praticate per atti aventi caratteristiche simili da parte degli altri Enti territoriali della Regione Lazio e di altra Regione.
4. Il programma di lavoro definisce:
 - a) l'obiettivo generale dell'atto di pianificazione;
 - b) le caratteristiche dell'atto di pianificazione da redigere e le relative norme di riferimento provinciali e nazionali;
 - c) i contenuti tecnici del piano;
 - d) gli adempimenti tecnici previsti nella fase di preparazione e analisi del piano e quelli previsti nella fase di progettazione;
 - e) i tempi assegnati e le fasi connesse alla redazione dell'atto di pianificazione;
 - f) le parti del piano che possono essere oggetto di incarico separato, interno ovvero esterno, sui quali quantificare la tariffa professionale totale;
 - g) gli ulteriori adempimenti, se previsti dalle normative, nei confronti di soggetti terzi, enti, organismi politici e sindacali;
 - h) le procedure di acquisizione della concertazione ai sensi dell'art.25 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici, ove necessaria;

- i) le procedure di validazione tecnico-amministrativa conclusiva dell'atto di pianificazione;
 - j) le procedure di adozione e/o approvazione.
5. Il programma di lavoro, predisposto dal RuP, viene approvato dal Dirigente del Servizio competente con propria determinazione sulla quale il Direttore del Dipartimento (o di Uff. Centrale o extradipartimentale) appone il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali. Il RuP cui è affidata la gestione, provvede all'attuazione dello stesso apportando, qualora si manifestasse l'opportunità, modeste modifiche che possono riguardare esclusivamente aspetti tecnici di dettaglio ed organizzativi, ma non l'entità di spesa, i tempi di realizzazione e l'obiettivo generale dell'atto di pianificazione. Diverse modifiche vanno approvate con procedimento analogo a quello seguito per la prima approvazione.
6. Il Dirigente del Dipartimento, sulla scorta del programma di lavoro proposto dal RuP:
- k) predispose lo schema di parcella professionale attestando la congruità dei costi previsti e la rispondenza alle norme legislative in materia e alle tariffe professionali vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
 - l) nella quantificazione della tariffa tiene conto degli elaborati e degli studi utili già redatti anche se non approvati ed applica le corrispondenti riduzioni;
 - m) su proposta del RuP, definisce, in accordo col Dirigente del Servizio, le parti del piano di lavoro che vanno appaltate all'esterno e quelle che vengono realizzate con personale interno all'Ente;
 - n) quantifica la quota totale degli incentivi corrispondente agli incarichi da affidarsi all'interno dell'Ente e ne indica una ripartizione presunta;
 - o) a consuntivo calcola il 30% da erogarsi detraendo dalla tariffa netta iniziale gli importi netti relativi alle parcelle effettivamente liquidate ai professionisti esterni.
7. La proposta di attribuzione degli incentivi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dal Regolamento degli incentivi è di competenza del RuP, sia in fase preventiva nell'indicare le professionalità necessarie al gruppo di lavoro, sia in fase di liquidazione finale, sulla base degli atti di affidamento degli incarichi e dell'effettiva partecipazione dei soggetti.
8. Ove il progettista coordinatore/responsabile è soggetto esterno, la quota corrispondente non viene attribuita.
9. Nel caso di rimodulazione di atti di pianificazione l'incentivo andrà calcolato sulla parte degli elaborati oggetto di variazione o maggiorazione.
10. Le somme destinate all'incentivazione degli atti di pianificazione, di cui al comma 2 dell'art.18 L.109/94, sono ripartite secondo i criteri previsti nella successiva tab. D)

TAB. D)
CRITERI DI RIPARTIZIONE PER PROFESSIONALITA'
DEGLI INCENTIVI EX C. 2, ART. 18, L. 109/94

RuP	da 5% a 20%
Progettista Coordinatore / responsabile della pianificazione	da 10% a 30%
Progettisti	da 10% a 50%
Collaboratori	da 10% a 50%

4. MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Le attività di progettazione, redazione di piani di sicurezza, direzione lavori, e collaudo possono essere liquidati solo a condizione che tutte le varie fasi del lavoro professionale espletato siano state verificate o validate secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dagli atti d'incarico.
2. Gli incentivi sono corrisposti ai soggetti individuati dal presente Regolamento, che hanno effettivamente partecipato alle attività connesse all'esecuzione delle opere o alla redazione degli atti di pianificazione.
3. Gli incentivi sono liquidati, con riferimento agli incarichi affidati, dal Dirigente che ha provveduto alla nomina dei partecipanti, su proposta di liquidazione redatta dal RuP.
4. Nel caso in cui si sia determinata la necessità di apportare variazioni rispetto ai soggetti incaricati del gruppo di lavoro e/o alle percentuali inizialmente stabilite per i singoli incaricati, tali variazioni devono essere oggetto di atti di affidamento motivati da adottare prima degli atti di liquidazione.
5. Nel caso della progettazione di opere, successivamente alla validazione del progetto esecutivo (o di progetto preliminare nel caso di appalto concorso; o di progetto definitivo nel caso di appalto integrato), può essere liquidata una quota pari al 90% degli incentivi spettanti per le attività effettivamente svolte secondo le modalità fissate negli atti di affidamento degli incarichi.
6. Analogamente, nei casi di cui al comma 2 dell'art. 18, L 109/94, possono essere corrisposte liquidazioni parziali in acconto per un massimo di due, fino all'80% degli incentivi spettanti per attività effettivamente svolte e certificate a termini di legge e/o secondo le modalità fissate nell'atto di affidamento degli incarichi;

7. Nel caso di opere per la cui fase di esecuzione e collaudo si protragga oltre l'anno con atto del Dirigente competente su proposta del RuP, si disporranno, con cadenza annua, liquidazioni in acconto delle spettanze relative alla fase di esecuzione dei lavori, in misura proporzionale all'importo dei lavori effettivamente eseguiti, come certificato nei SAL.
8. La liquidazione finale avviene contestualmente alla definizione del quadro economico finale dell'intervento (rendicontazione), dopo l'approvazione del collaudo, se opera pubblica, e dopo l'adozione o approvazione se atto di pianificazione, con determinazione del Direttore del Dipartimento o dell'Ufficio extradipartimentale o centrale, su proposta del RuP, dopo la verifica dell'effettivo apporto qualitativo e quantitativo prestato da ciascun soggetto. L'atto deve riportare le liquidazioni parziali già effettuate nonché, se opera pubblica, gli esiti del collaudo e della verifica ex art.8, comma 7, del DPR21.12.1999, n.554; se atto di pianificazione, gli esiti della validazione, nonché la dichiarazione che il piano è adeguatamente sviluppato e che lo stesso è utilizzabile per gli scopi per i quali è stato redatto.
9. Per le opere pubbliche si procede alla liquidazione finale acquisito il visto favorevole del Direttore Generale, ex art.8, comma 7, del DPR 21.12.1999, n.554, che accerta altresì l'inserimento delle opere stesse negli atti di programmazione o negli elenchi aggiunti e può proporre la riduzione o l'esclusione degli incentivi ove ne ricorrano i presupposti di legge. Il visto si intende acquisito trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione degli atti di liquidazione.
10. Le eventuali modifiche alle proposte di liquidazione del RuP, nonché l'applicazione delle penali e riduzioni debbono essere adeguatamente motivate e riportate negli atti di liquidazione degli stessi.
11. Nel caso in cui siano trascorsi oltre sei mesi dalla trasmissione agli organi deliberanti, senza che l'atto di pianificazione sia da questi esaminato, il Dirigente del Servizio competente, sentito il proprio Direttore del Dipartimento provvede alla liquidazione degli incentivi spettanti fino al 90%, per tener conto di eventuali successive richieste di modifica e/o integrazione documentale. Analogamente per quanto attiene le opere pubbliche, nel caso in cui il collaudo non sia stato affidato nei termini previsti dal "Capitolato Speciale di Appalto – Norme Amministrative", e siano trascorsi oltre otto mesi dall'emissione del Certificato di Ultimazione Lavori, il Dirigente del Servizio che ha affidato gli incarichi provvede alla liquidazione di una quota pari al 90% della residua parte degli incentivi spettanti.
12. I compensi degli incentivi, di cui all'art. 18, c. 1 e 2, L. 109/94, annualmente percepiti non potranno superare la somma di **50.000,00** euro lordi e pertanto non potranno essere attribuiti incarichi a dipendenti che hanno già raggiunto tale limite. Conseguentemente nel conferire gli incarichi i soggetti competenti si atterranno al principio generale di una equa ripartizione tra tutto il personale rispondente ai requisiti di cui al precedente art. 1, c. 3 del presente Regolamento, tenuto conto delle capacità e delle competenze dei singoli dipendenti. Tale tetto all'erogazione degli incentivi non comprende i compensi relativi ad attività espletate al 31/12/2004.

5. PENALI PER INADEMPIMENTI

1. Ritardato adempimento

Il reiterato sollecito ad adempiere tempestivamente ai propri compiti costituisce presupposto per l'espressione di parere sfavorevole alla liquidazione e per l'applicazione di penali .

Le penali per ritardo non possono eccedere il 10% delle somme degli incentivi spettanti.

2. Omesso o inesatto adempimento

2.1 In caso di omesso adempimento delle prestazioni, al personale incaricato non viene corrisposta alcuna forma di incentivazione.

2.2 In caso di inesatto adempimento delle prestazioni sono applicate le seguenti penalità.

- a. Qualora l'inesatto adempimento sia sanabile senza la necessità del reperimento di diverse o maggiori risorse finanziarie, la somma liquidabile è ridotta delle quote relative alla prestazione per la quale si è verificato l'inadempimento.
- b. Qualora l'inesatto adempimento comporti modifiche agli atti di programmazione, ovvero varianti progettuali di natura tecnica o finanziaria che necessitano di approvazione, compatibili con i tempi, le disponibilità e le finalità dell'amministrazione, la quota dell'incentivo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inadempimento è ridotta del 25%.
- c. Nei casi di cui alla precedente lettera b), qualora le eventuali modifiche non siano compatibili con i tempi, le disponibilità e le finalità dell'amministrazione, comportando viceversa variazioni di bilancio o altri gravi pregiudizi per l'attività amministrativa, la quota dell'incentivo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inadempimento è ridotta del 50%;
- d. Qualora l'inesatto adempimento abbia indotto l'amministrazione ad abbandonare il progetto o il piano o a disporre il rifacimento integrale, oppure sia stato causa di annullamento o abbia determinato la disposizione di rifacimento integrale da parte di altro soggetto ovvero di altra autorità a ciò preposta per legge, non si procederà ad alcuna ripartizione del fondo e le quote eventualmente accantonate o distribuite relative alle fasi precedenti del progetto o del piano sono recuperate. Sono fatte salve eventuali azioni risarcitorie dei danni procurati.
- e. Nei casi di cui alle lettere c. e d. il soggetto che lo ha affidato, può revocare l'incarico e affidarlo ad altri dipendenti, inclusi i titolari del primo affidamento che non siano risultati responsabili delle inadempienze; la revoca è subordinata alla procedura del contraddittorio con i soggetti interessati, sentiti il direttore dipartimentale ovvero del servizio ed il responsabile del procedimento.

6. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- 1) Il Regolamento entra in vigore a decorre dalla data di esecutività dell'atto che lo approva e si applica per tutti gli interventi (opere e piani) inseriti negli atti di programmazione a decorrere dal 1° gennaio 2004. Per detti interventi i RuP concorrono col Dirigente del Programma a quantificare le risorse da accantonarsi per il biennio 2004-05 tenuto conto degli interventi di importo inferiore a 100.000 € nonché di quelli urgenti e di somma urgenza non

inseriti nell'Elenco Annuale 2004, da inserire in un apposito elenco aggiunto. Per i Piani la quantificazione delle risorse relative al biennio 2004-05 viene effettuata dai Dirigenti dipartimentali competenti.

- 2) Non può darsi luogo a liquidazione di incentivi per interventi avviati dopo il 1.1.2004 che non risultino inseriti negli atti di programmazione annuale e pluriennale dell'amministrazione o in elenchi aggiunti presso il Dirigente del Programma se trattasi di lavori urgenti e di somma urgenza e/o opere di importo inferiore ai 100.000,00 euro, espressamente comunicati dai RUP ai fini dell'inserimento.

Detta comunicazione va effettuata entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per quelli già avviati alla data di esecutività dell'atto che lo approva e contestualmente alla nomina del RuP per i successivi.

In caso di ritardata o mancata comunicazione, l'obbligo di comunicazione è del Direttore dipartimentale che vi provvede entro i successivi due mesi e il RuP viene escluso dalla liquidazione.

- 3) Il presente regolamento si applica anche agli interventi pregressi per attività non ancora concluse come certificate dal RuP secondo le procedure di seguito riportate:

3.1 Ogni RuP, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, individua gli interventi (opere e piani) per i quali ancora non si è provveduto alla liquidazione degli incentivi, ancorché conclusi, nonché quelli ancora in corso al 1° gennaio 2004;

3.2 Ogni corrispondente dirigente del servizio oggi competente, negli stessi tempi, con propria determinazione dirigenziale ricognitiva, da trasmettersi alla Direzione Generale ed al Dirigente del programma entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per ogni intervento:

a. definisce il quadro delle responsabilità, specificando tutti gli incarichi già assegnati, come risultanti da precedenti atti formali, con l'indicazione degli importi e delle percentuali corrispondenti all'incentivo già erogato e di quello preventivato, anche per gli incarichi ancora da affidare, per i quali si applicano le tabelle del presente Regolamento;

b. certifica lo stato d'attuazione dell'intervento;

c. approva il quadro economico aggiornato dell'intervento con la quantificazione degli incentivi da liquidarsi su impegni già assunti (se piani) ovvero (se opere) con l'accantonamento dell'1% del costo preventivato dell'opera e dell'1,5% dell'importo a base d'asta (attività espletate completamente o per una percentuale maggiore del 50%), e degli incentivi da liquidarsi con l'accantonamento del 2% (attività non espletate per una percentuale maggiore del 50%) utilizzando le tab. B) e C);

d. rimanda a successivo atto l'affidamento degli incarichi ancora da effettuarsi per i quali si applicano integralmente le norme del presente regolamento, fatto salvo quanto regolamentato dal successivo comma 4.

3.3 In caso di ritardata o mancata comunicazione e/o determinazione di cui ai punti precedenti, l'obbligo di comunicazione è del Direttore dipartimentale che vi provvede entro i successivi due mesi e il soggetto inadempiente viene escluso dalla liquidazione di che trattasi.

- 4) Le quote degli incentivi da corrispondersi con l'applicazione della aliquota dell'1% e dell'1,5%, accantonati in conformità alle determinazioni di cui al punto precedente, costituiscono unico fondo, a contabilità separata rispetto al fondo relativo al 2% ancorché regolato dalla stessa normativa.

- 5) Gli incentivi ancora da liquidarsi con l'applicazione dell'1% e dell'1,5% e gli incentivi connessi alle attività di pianificazione vigenti nel medesimo quadro normativo e cioè fino al 31/12/2003, sono comprensivi degli oneri riflessi.
- 6) Si rimanda a successiva concertazione con la RSU e le OO.SS. la definizione degli stanziamenti di bilancio annuale e pluriennale necessari ove si accerti una insufficiente disponibilità delle risorse a residuo per gli interventi pregressi al fine di poter liquidare gli incentivi di cui al presente articolo.
- 7) Viene istituito un osservatorio paritetico al fine di monitorare e verificare, per un periodo di almeno sei mesi, l'applicazione del presente regolamento.